

# EDIFICI STORICI DESTINATI A BIBLIOTECHE TESTO COORDINATO E COMMENTATO

Testo coordinato del [D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995](#) «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi». In rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell'autore.<sup>1</sup>

## Altre disposizioni

Relativamente alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre la norma di riferimento è il [D.M. n. 569 del 20 maggio 1992](#).

Si fa presente che per gli *edifici storici e artistici destinati a musei... e biblioteche...*, in alternativa al D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 e al D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al [D.M. 3 agosto 2015](#) e s.m.i., facendo riferimento allo specifico capitolo V.10 «*Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati*» introdotto dal D.M. 10 luglio 2020 (in vigore dal 21 agosto 2020). Inoltre, con D.M. 14 ottobre 2021 sono state inserite nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, al capitolo V.12, anche le «Altre attività in edifici tutelati».

## Proroghe

**L'articolo 5, comma 5-quater del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198** (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ([G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023](#)), recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (milleproroghe 2023), ha prorogato al **31 dicembre 2024** il termine per l'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli edifici storici tutelati di cui all'art. 1, comma 567<sup>2</sup> della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 7, comma 4-ter del testo coordinato del [D.L. 30 dicembre 2021](#)) dalla la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (milleproroghe 2022).

Precedentemente, la nota DCPREV prot. n. 11180 del 19-07-2021, aveva rappresentato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) aveva fissato la proroga al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 567) per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi *del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili* sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, facendo presente che, nelle more del completo adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

---

<sup>1</sup> Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) I pareri ed i riferimenti a note ministeriali di risposta a singoli quesiti, che comunque non hanno efficacia vincolante né giuridica, devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi e possono risultare superati tenendo conto di eventuali aggiornamenti succeduti nel tempo, anche in relazione al nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011). Eventuali refusi o suggerimenti possono essere segnalati a [mauro.malizia@vigilfuoco.it](mailto:mauro.malizia@vigilfuoco.it).  
[Controlla aggiornamenti.](#)

<sup>2</sup> Art. 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2018, n. 145: «*Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024*».

## Regolamento di prevenzione incendi

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#), gli «edifici sottoposti a tutela» sono stati inseriti al **punto 72** dell'allegato I al decreto. Rispetto al vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 la definizione è stata riformulata, specificando che l'edificio sottoposto a tutela è assoggettato solo se aperto al pubblico e destinato a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra «attività soggetta» contenuta nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, rientrano tra le «attività soggette» (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali) gli «edifici sottoposti a tutela» aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi. Precedentemente rientravano tra le «attività soggette» di cui al punto 90 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 anche gli edifici pur non pregevoli per arte o storia, ma destinati a contenere comunque oggetti di interesse culturale in esposizione in base a quanto disposto dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Relativamente alle condizioni di assoggettabilità e alle destinazioni d'uso degli edifici sottoposti a tutela si vedano i chiarimenti forniti con la [circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013](#).

In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel [D.M. 16 febbraio 1982](#), presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con [nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013](#).

### Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 è pubblicato sulla [GU n. 235 del 07-10-1995](#).

### Attività n. 72 - allegato I al D.P.R. n. 151/2011

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
72 (90)	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, <sup>3</sup> aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. <sup>4</sup>			tutti

### Attività n. 72 - allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività Sottoclasse Categoria	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
72.1.C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	-

<sup>3</sup> [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ([GU n. 45 del 24-02-2004 - S.O. n. 28](#)).

<sup>4</sup> In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica il punto n. 72 per:

a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre **aperte al pubblico**, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;

b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 **se aperte al pubblico e svolte** all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività. Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio. In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Circolare DCPREV prot. n. 4756 del 09-04-2013).

## D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995

### Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

(GU n. 235 del 7/10/1995) - Entrata in vigore: 22/10/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Visto** l'art. 87 della Costituzione; **Vista** la legge 1 giugno 1939, n. 1089; **Considerato** che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella GU n. 98 del 9 aprile 1982; **Vista** la legge 7 dicembre 1984, n. 818; **Visto** il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149; **Visto** l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; **Vista** la legge 5 marzo 1990, n. 46; **Vista** la legge 20 maggio 1991, n. 158; **Visto** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

## NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella GU n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.<sup>5,6</sup>
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

---

<sup>5</sup> Prima del D.P.R. n. 151/2011, con circolare n. 36 del 11 dicembre 1985 è stato fornito un chiarimento su quali siano gli edifici compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli e i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possano formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità:

- non sono compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto. Per tali edifici, però, restano soggette a controllo VVF le aree a rischio specifico, quali impianti di produzione calore, autorimesse, depositi, ecc.;
- sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto, quali musei o esposizioni, alberghi, ospedali, scuole, teatri, cinematografi, ecc.

<sup>6</sup> Prima del D.P.R. n. 151/2011, con nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10 gennaio 2008, al fine di dirimere le apparenti incoerenze presenti fra punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, la circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 e altra nota di risposta a seguito di quesito analogo del MiBACT, è stato precisato che rientrano al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attività stesse.

## **Art. 2 - Attività consentite in edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento**

1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attività comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982<sup>7</sup> (*pubblicato nella GU del 9 aprile 1982, n. 98*) non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio<sup>8</sup> o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577<sup>9</sup> (*pubblicato nella GU del 20 agosto 1982, n. 229*).
2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.
3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche,<sup>10</sup> le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.
4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 n. 339. Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524<sup>11</sup> (*pubblicato nella GU del 10 agosto 1982 n. 218*).
6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dell'incendio, da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

---

<sup>7</sup> Il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, si ritiene sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, nell'applicare le specifiche regole tecniche si dovrà continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato. Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare tale principio (Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013).

<sup>8</sup> Relativamente alla normativa sulla resistenza al fuoco si deve fare riferimento al [D.M. 9 marzo 2007](#) recante «*Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F.*» e dal [D.M. 16 febbraio 2007](#) recante «*Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione*».

<sup>9</sup> Il riferimento aggiornato ai criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate è quello di cui all'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

<sup>10</sup> L'attuale quadro normativo inerente agli edifici pregevoli per arte e storia non vieta esplicitamente che le tubazioni del gas possano attraversare edifici pregevoli per arte e storia (Nota prot. n. P121/4109 sott. 51/D2 del 20-03-2001).

<sup>11</sup> Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.

## CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

### Art. 3 - Disposizioni di esercizio

1. È vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.
3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.
4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m<sup>2</sup> in ogni singolo ambiente.
5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco:<sup>12,13</sup> i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

### Art. 4 - Sale di consultazione e lettura

1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, così come specificato al successivo art. 10.
3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Per i prodotti da costruzione si applicano le disposizioni contenute nel [D.M. 10 marzo 2005](#) recante «*Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio*» e nel [D.M. 15 marzo 2005](#) recante «*Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo*», i quali recepiscono il sistema europeo di classificazione.

<sup>13</sup> I requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono stati stabiliti dall'art. 2 del [D.M. 31 marzo 2003](#) recante «*Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione*», che ha abrogato le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

<sup>14</sup> Non possono escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 418/1995. L'applicabilità di quanto sopra, deve comunque essere valutata caso per caso, in considerazione dell'effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo (Nota prot. n. P1258/4109 sott. 51/D del 21-09-1998).

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.

#### **Art. 5 - Depositi**

1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m<sup>2</sup> debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

#### **Art. 6 - Impianti elettrici**

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 (*pubblicata nella GU del 23 marzo 1968 n. 77*) e della legge 5 marzo 1990, n. 46<sup>15</sup> (*pubblicata nella GU del 12 marzo 1990 n. 59*) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

#### **Art. 7 - Ascensori e montacarichi<sup>16</sup>**

1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (*pubblicati nella GU del 25 marzo 1988 n. 71*) e, per quanto compatibile, nel [decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246](#) (*pubblicato nella GU del 27 giugno 1987 n. 148*), e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Art. 8 - Mezzi antincendio<sup>17</sup>**

1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il

---

<sup>15</sup> La legge 5 marzo 1990, n. 46 è stata sostituita dal [D.M. dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#) «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici».

<sup>16</sup> Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il [D.M. 15 settembre 2005](#) recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

<sup>17</sup> Le disposizioni del [D.M. 20 dicembre 2012](#) «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» non si applicano per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dal D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 e dal D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995.

funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. È ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste «in luogo sicuro» noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

### **CAPO III PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE**

#### **Art. 9 - Gestione della sicurezza**

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
  - non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura;
  - siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;
  - siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
  - a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4;
  - b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro

modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

- c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
  - d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
  - e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

#### **Art. 10 - Piani di intervento e istruzioni di sicurezza**

1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.
2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
  - siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
  - con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;
  - sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, ecc.);
  - sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;
  - sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:
  - scale e vie di esodo;
  - mezzi di estinzione;
  - dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
  - eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
  - impianti e locali a rischio specifico.
6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei

presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

#### **CAPO IV DEROGHE**

##### **Art. 11 - Deroghe**

1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti<sup>18</sup> difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.<sup>19</sup> Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

#### **CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 12 - Norme transitorie**

1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni<sup>20</sup> dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

##### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564<sup>21</sup> (*pubblicato nella GU del 12 gennaio 1943 n. 8*). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

---

<sup>18</sup> In merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della deroga anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle «prescrizioni contenute nel presente decreto», si ritiene ammissibile tale possibilità. Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di «ammissibilità» forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo (Nota DCPREV prot. n. 17383 del 27-12-2013).

<sup>19</sup> La procedura di deroga è ad oggi regolamentata dall'art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e dall'art. 6 del D.M. 7 agosto 2012.

<sup>20</sup> L'articolo 5, comma 5-quater del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023), recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (milleproroghe 2023), ha prorogato al **31 dicembre 2024** il termine per l'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli edifici storici tutelati di cui all'art. 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>21</sup> R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 recante «*Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale*».